



Regione Puglia



Comunità Europea

Comune di Vico del Gargano

(Provincia di Foggia)

- Ufficio Tecnico Comunale -

- V SETTORE -

Prot. n. 6916

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

-VISTA la domanda presentata in data 24.06.2009 e successiva nota dell'11.07.2013 dal [redacted] residente in Vico del Gargano [redacted] O in qualità di legale rappresentante della soc. [redacted] tendente ad ottenere l'autorizzazione di agibilità, ai sensi degli artt. 24 e 25 del D.P.R. 380/01, della struttura sita in Vico del Gargano-San Menaio al Lungomare Paziienza n. 2 riportato in Catasto al Fgl. 3 particella n. 215 sub 2- Categ. D/2, da destinare a struttura turistico ricettiva;

DATO ATTO che sono stati acquisiti agli atti di questo Comune:

1) dichiarazione a firma dell'arch. Francesco GIGLIO attestante che:

- le opere realizzate sono conformi ai progetti approvati (C.E. n.65/1993, C.E. n.11090/2002, P.d.C. n.133/2004 e succ. variante n. 12/2004);
- i muri sono prosciugati e non sussistono altre cause di insalubrità ;
- la costruzione non presenta cause o fattori di insalubrità sia nei confronti degli utenti di essa che dell'ambiente, sia interno che esterno ;
- gli impianti elettrici sono stati realizzati secondo la normativa vigente in materia ed a perfetta regola d'arte;
- conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche (artt. 77 e 78 del T.U. per l'edilizia);
- il locale risulta regolarmente allacciato alla rete pubblica idrica e fognante ;

2) documentazione catastale ;

3) dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico alla Legge n. 37/08, a firma della ditta HELIOS IMPIANTI di FORTE Stefano con sede in Peschici (FG) alla Via Monte Santo n.12;

-VISTO il certificato di idoneità statica a firma dell'ing. Nicola FREDELLA del 05.10.1994 (C.E. n.65/1993);

-VISTO il certificato di idoneità statica a firma dell'ing. Felice DATTOLI del 19.02.2005 (C.E. n.11090/2002);

-VISTO il certificato di idoneità statica a firma dell'ing. Felice DATTOLI del 19.02.2005 (P.d.C. n.133/2004 e succ. variante n. 12/2004);

-VISTO l'art.25 del D.P.R.380/01 ;

-VISTO l'art. 7 della Legge n. 1086/71;

-RILEVATA la osservanza delle vigenti disposizioni in materia;

RILASCI A

ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. n. 380/01, con decorrenza dal **26 LUG. 2013** ad ogni effetto di legge, l'agibilità della struttura sita in Vico del Gargano-San Menaio al Lungomare Paziienza n. 2 riportato in Catasto al Fgl. 3 particella n. 215 sub 2- Categ. D/2, **-limitatamente al corpo di fabbrica principale, adiacente la Ferrovia Garganica, ad uso turistico ricettivo.**

Il presente atto non costituisce autorizzazione amministrativa, prevista dalla normativa, per l'esercizio dell'attività da insediare.

Si rilascia in carta libera, per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

Vico del Gargano, li **26 LUG. 2013**



Il Responsabile dell'Ufficio
Edilizia Privata
Geom. Giuseppe DI BLASIO



561



COMUNE DI VICO DEL GARGANO

PROVINCIA DI FOGGIA

Publicato dal 19.11.93 3.12.93

Vigo del Gargano, li 4.12.93

Delib. dal 19.11.93 al 03.11.93

CONCESSIONE EDILIZIA

Prot. n. 8197

Pratica n. 65

IL SINDACO

Vista la domanda a firma del signor

C. [redacted] e residente
na [redacted]
in PESCHICI via Loc. Renazza n. [redacted] pervenute al Comune

il 20.10.93 e 18.11.93 registrata al Prot. n. 8197/8594 intesa ad ottenere il rilascio della concessione edilizia per la costruzione di una scala di servizio sul fronte EST e di un vano scala-ascensore su fronte Ovest.
in questo Comune in via Lungomare Valazzo San Menaio.

sul suolo riportato in catasto al foglio n. 3/A particella n. 215 intestato al signor [redacted]

Visti i disegni a firma dell'ing./arch./geom. Pasquale Dal Sasso allegati alla predetta domanda.

Visto che la direzione dei lavori viene affidata all'ing./arch./geom. Pasquale Dal Sasso che accetta;

Visto il Regolamento Edilizio Comunale con annesso Programma di Fabbricazione, approvati con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 5021 del 2 dicembre 1975;

Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificata ed integrata con la legge 6 agosto 1967, n. 765;

Vista la legge 10 del 28 Gennaio 1977 e la legge 47/85.

Vista la legge Regionale N. 56 del 31-5-1980;

Sentito il parere favorevole della Commissione Edilizia comunale nella seduta del 28.10.1993 verbale n. 16 ;

Sentito il parere favorevole espresso dall'Ufficiale Sanitario nella seduta della Commissione edilizia del verbale n. ;

Visto il parere favorevole espresso dall'Uff. Urb. Reg., di cui alla delib. di G.R. n. del ;

Vista la delibera del C.C. n. 90 del 5-3-1980 che determina la spesa relativa agli oneri di urbanizzazione primarie e secondarie e del costo di costruzione ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge 28-1-1977 n. 10 e leggi regionali n. 6 del 12-2-1979 e n. 66 del 31-10-1979 e successive;

Vista l'impegnativa unilaterale, irrevocabile in data 8.11.1993 e registrata il [redacted] con la quale i richiedenti si impegna a versare al Comune la somma di lire 296.712 relativa alla spesa per le opere di urbanizzazione secondarie da versare alla data di stipula della medesima e la somma di lire 410.500 relativa al costo di costruzione, dovute ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge n. 10 del 28-1-1977 e leggi regionali n. 6 e 66/79, da versare come da schema di

/visto il parere della C.E.; visto il parere tecnico-legale espresso dall'Avv. Maurizio Di Cagno; ritenuto l'urgenza del rilascio della concessione edilizia; Vista la legge 1187/68; Visto l'orientamento della giurisprudenza amministrativa;

convenzione in data _____ e, comunque entro i termini di validità della presente.

Vista l'impegnativa unilaterale irrevocabile per l'assunzione di oneri urbanizzativi primarie e secondarie in data _____ e Reg. il _____

Visto l'art. 6 della legge n. 10 del 28 gennaio 1977 e leggi regionali n. 6 e 66/79.

CONCEDE

la presente concessione per la costruzione edilizia meglio precisata nella premessa a favore del signor

con le seguenti condizioni:

-- La costruzione deve avvenire in conformità al progetto approvato i cui grafici si restituiscono firmati e che costituiscono parte integrante della presente concessione.

-- Sono salvi, riservati e rispettati i diritti di terzi.

-- E' vietato il deposito di materiali sulle strade e piazze pubbliche.

-- Il cantiere della costruzione deve restare chiuso ai lati, specialmente verso le strade e piazze comunali.

-- E' fatto obbligo di apporsi, se necessaria, idonea segnaletica stradale a salvaguardia della pubblica incolumità.

-- L'Amministrazione resta estranea a qualsiasi lite che possa sorgere con terzi e con enti in dipendenza della presente licenza e di eventuali danni nel corso ed a seguito dei lavori.

-- Le opere in cemento armato devono essere denunciate dal costruttore all'Ufficio del Genio Civile di Foggia, prima del loro inizio, ai sensi dell'art. 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.

-- Nel cantiere, dal giorno di inizio delle opere a quello di ultimazione dei lavori, devono essere conservati gli atti relativi la presente concessione edilizia nonché l'attestazione del Genio Civile di Foggia dell'avvenuto deposito per le opere in cemento armato.

-- Prima dell'inizio dei lavori devono essere comunicate al Comune la data di effettivo inizio della costruzione, la generalità dell'imprenditore, ai fini delle responsabilità di cui all'art. 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765. Tale denuncia dovrà essere controfirmata dal Direttore dei lavori.

-- La presente concessione ha valore non superiore ad un anno. Scaduto il termine sopra indicato cessa la validità della concessione e dovrà essere richiesta nuova autorizzazione.

-- La presente deve essere esibita a richiesta dei funzionari e degli agenti facultati per legge o incaricati da pubbliche autorità.

-- L'Assuntore dei lavori, il Direttore dei lavori, l'Assistente di cantiere dovranno vigilare per la salvaguardia e l'incolumità dei lavoratori addetti alle opere e ne risponderanno a norma delle leggi e regolamenti che regolano la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

-- Qualora, prima dell'inizio dei lavori od in corso d'opera, si ravvissasse la convenienza o la necessità di varianti, prima di iniziare l'esecuzione il titolare della concessione deve ottenere la specifica approvazione del progetto di variante e nel frattempo sospendere i lavori.

-- Nel cantiere edile deve essere affissa, in vista al pubblico, una tabella decorosa, e sempre chiaramente leggibile, nella quale saranno indicati il nome e cognome del proprietario, del progettista, del direttore dei lavori, dell'impresa costruttrice, dell'assistente di cantiere.

- E' fatto divieto di occupare, anche temporaneamente, il suolo pubblico senza l'autorizzazione del Sindaco, il quale può accordarla in seguito all'espletamento delle formalità richieste (domanda, indicazione del suolo da occupare, pagamento di apposito canone, deposito cauzionale per eventuali ripristini).
- Ultimato il rustico e la copertura dell'edificio e comunque prima dell'esecuzione degli intonaci e delle rifiniture, il proprietario ne dovrà dare comunicazione al Sindaco. L'Ufficio Tecnico comunale provvederà ad accertare se i lavori eseguiti siano conformi al progetto approvato. Inoltre unitamente all'Ufficio Sanitario, constaterà, mediante verbale in triplice copia, la rispondenza della costruzione alle norme costruttive ed igieniche, con particolare riguardo agli impianti: idrico, igienico-sanitario, meccanico, termico ed elettrico.
- Eventuali interruzioni di lavori, per qualche causa, dovranno essere notificate al Sindaco entro le 24 ore.
- Le costruzioni nuove o modificate non possono essere occupate da persone o cose, fino a quando non sia stato rilasciato il certificato di abitabilità.
- Ultimati i lavori in tutte le loro rifiniture il Direttore dei lavori dovrà presentare al Comune la dichiarazione di regolare ultimazione dei lavori in conformità del progetto approvato, controfirmato dal proprietario, questi o il titolare della concessione edilizia dovrà richiedere al Comune la visita di controllo dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficiale Sanitario, per il suddetto certificato di abitabilità.
- Alla costruzione dovranno essere riservati appositi spazi per parcheggi nella misura di almeno un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione.
- Bisogna chiedere, con domanda a parte diretta al Sindaco, il permesso di erigere eventuali recinzioni.
- Bisogna chiedere, con domanda a parte al Comune, l'allacciamento della fogna interna del fabbricato alla fogna pubblica.
- Prima della posa in opera del solaio di copertura dello scantinato o in mancanza di questo appena la muratura esterna raggiunga l'altezza di metri uno rispetto alla quota del piano di campagna dovrà essere richiesto apposito controllo da parte dell'Ufficio Tecnico in merito alla conformità della costruzione al progetto approvato.
- La superficie catastale dichiarata ed accertata dovrà essere asservita con atto pubblico alla costruzione e trascritta alla Conservatoria dei RR.II. di Lucera, prima del rilascio della concessione edilizia.
- Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno; il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile, non può essere superiore a tre anni dalla data di rilascio.

PRESCRIZIONI SPECIALI

- che siano osservate tutte le prescrizioni della L. 46/90 (sicurezza impianti);
 - che siano osservate tutte le prescrizioni della L. 373/76 (contenimento consumo energetico per usi termici negli edifici);
 - che siano osservate tutte le prescrizioni della L. 13/89 e successive modificazioni e integrazioni (superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche);
 - l'inizio dei lavori è subordinato al deposito dei calcoli statici presso l'Ufficio del G. Civile di Foggia, ai sensi della L. 64/74 e L.R. 27/85.
- che le eventuali prescrizioni dettate dall'Ufficio Urbanistico Regionale ai sensi della legge 1497/39, nonché dal Ministero dei Beni Culturali ed ambientali ai sensi della 431/85 vengano adottate dal concessionario con la eventuale demolizione e/o la rimessa in pristino di tutte le opere eventualmente in contrasto.

Per le violazioni alle prescrizioni particolari nonché a quelle speciali, salvo sanzioni o pene speciali che fossero stabilite da altre Leggi o Regolamenti, si provvederà con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti in materia edilizia ed urbanistica ed in particolare dall'art. 41 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 modificata ed integrata dalla legge 6 agosto 1967 n. 765, dalla legge n. 10 del 28 gennaio 1977 e L. 47/85.

19 NOV. 1993

Vico del Gargano,

Per RICEVUTA



IL SINDACO

mehalve

ALBO



COMUNE DI VICO DEL GARGANO

Provincia di Foggia

CONCESSIONE EDILIZIA

Prot. 11090

IL DIRIGENTE DELL'U.T.C.

VISTA la domanda a firma

[redacted] pervenuta al Comune di Vico del Gargano in data 11 dicembre 2001 ed acquisita al protocollo sub n. 11090, intesa ad ottenere il rilascio della concessione edilizia, ai sensi della legge 447/98 art. 5, per l'ampliamento ed adeguamento della struttura ricettiva sita in San Menaio alla via Lungomare n. 2, denominata [redacted], riportata in Catasto al foglio 3/A, particella n. 216 del Comune di Vico del Gargano;

VISTI i disegni a firma dell'arch. Francesco Giglio, allegati alla predetta istanza;

VISTO che la direzione dei lavori viene affidata all'arch. Francesco Giglio, che accetta;

VISTO il Regolamento Edilizio Comunale con annesso Programma di Fabbricazione, approvati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 5021 del 2 dicembre 1975;

VISTA la legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, modificata ed integrata con la legge 6 agosto 1967, n. 765;

VISTA la legge n. 10 del 28 gennaio 1977, nonché la legge 47/85;

VISTE le leggi regionali nn. 56 del 31 maggio 1980 e 3/98;

VISTO il parere espresso in sede di conferenza di servizio tenutasi in data 22 gennaio 2002;

VISTO l'avvenuto adeguamento della soluzione progettuale alle prescrizioni dettate dalla prefata conferenza di servizio;

VISTO l'art. 6 della legge n. 10 del 28 gennaio 1977 e LL.RR. n. 6 e 66/79;

VISTO il parere favorevole espresso dal Medico Funzionario AUSL Foggia 1, giusta nota n. 46 in data 20 febbraio 2002;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 13 marzo 2002, con la quale viene approvata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 447 e successive modificazioni ed integrazioni, ed ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 20/002, la variante al P.d.F. vigente per l'intervento in questione;

VISTO che il [REDACTED] ha versato al Comune la somma di Euro 20.266,36 (lire 39.241.145) relativa agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed al costo di costruzione pari ad Euro 3.315,97 (lire 6.420.613), come previsto dall'art. 5 del Regolamento Comunale per il rilascio delle concessioni edilizie approvato con delibera del Consiglio Comunale n.15 del 9 aprile 2001 ;

VISTO il punto 1-D del dispositivo della citata delibera n. 3/2002 in base al quale il richiedente, in luogo della cessione delle aree a standards di cui al D.M. 1444/98 (mq. 669,808), può procedere, come in effetti ha proceduto, alla monetizzazione delle stesse a mezzo di polizza fidejussoria n. 323.0711053.89 del 18 aprile 2002 della Fondiaria Assicurazioni-Agenzia di Rodi Garganico, dell'importo di Euro 55.911,83 (lire 108.260.400), ferma restando la possibilità di cui al successivo punto 2 del dispositivo dell'atto deliberativo de quo;

VISTA la convenzione urbanistica in data 23 APR. 2002;

RILASCI A

la presente **CONCESSIONE EDILIZIA** a favore del signor [REDACTED] come innanzi generalizzato, relativamente all'ampliamento ed adeguamento della dello stabile denominato [REDACTED] in San Menaio alla via Lungomare n. 2, su suolo individuato in Catasto al foglio 3/A, particella n.216 del Comune di Vico del Gargano, alle seguenti condizioni:

- la costruzione dovrà avvenire conformemente al progetto approvato, i cui grafici si restituiscono firmati e costituiscono parte integrante della presente Concessione;
- sono fatti salvi, riservati e rispettati i diritti di terzi;
- è vietato il deposito di materiali su strade e piazze pubbliche;
- il cantiere della costruzione dovrà restare chiuso ai lati, specialmente verso le strade e piazze comunali;
- è fatto obbligo di apporsi, se necessaria, idonea segnaletica stradale a salvaguardia della pubblica incolumità;
- l'Amministrazione resta estranea a qualsiasi lite dovesse insorgere con terzi e/o con Enti in dipendenza della presente Concessione, nonché ad eventuali danni nel corso e/o a seguito dei lavori;
- le opere in cemento armato devono essere denunciate dal costruttore all'Ufficio del Genio Civile di Foggia, prima del loro inizio, ai sensi dell'art. 4 della legge 5 novembre 1971 n. 1086;
- nel cantiere, dal giorno di inizio delle opere a quello di ultimazione dei lavori, devono essere conservati gli atti relativi alla presente Concessione Edilizia, nonché l'attestazione del Genio Civile di Foggia dell'avvenuto deposito, relativamente alle opere in cemento armato;
- prima dell'inizio dei lavori dovranno essere comunicate al Comune la data di effettivo inizio della costruzione, le generalità dell'imprenditore, ai fini delle responsabilità di cui all'art. 10 della legge 6 agosto 1967 n. 765. Tale denuncia dovrà essere controfirmata dal Direttore dei Lavori;
- la presente Concessione ha validità non superiore ad un anno per l'inizio dei lavori.

- Scaduto tale termine cessa la validità della Concessione e dovrà essere richiesta nuova autorizzazione;
- la presente deve essere esibita a richiesta dei Funzionari e degli Agenti facultati per legge od incaricati da pubbliche Autorità;
 - l'Assuntore dei lavori, il Direttore dei lavori e l'assistente di cantiere dovranno vigilare circa la salvaguardia e l'incolumità dei lavoratori addetti alle opere e ne risponderanno a norma delle leggi e regolamenti che regolano la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
 - qualora, prima dell'inizio dei lavori, ovvero in corso d'opera, si ravvisasse la convenienza o la necessità di varianti, prima di iniziarne l'esecuzione il titolare della Concessione dovrà ottenere la specifica approvazione del progetto di variante e, nel frattempo, sospendere i lavori;
 - nel cantiere edile dovrà essere affissa, in vista al pubblico, una tabella, chiaramente leggibile, nella quale saranno indicati il nome e cognome del proprietario, del progettista, del direttore dei lavori, dell'impresa costruttrice e dell'assistente di cantiere;
 - è fatto divieto di occupare, anche temporaneamente, il suolo pubblico senza l'autorizzazione del Sindaco, il quale può accordarla in seguito all'espletamento delle formalità richieste (domanda, indicazione del suolo da occupare, pagamento di apposito canone, deposito cauzionale per eventuali ripristini);
 - ultimato il rustico e la copertura dell'edificio e, comunque, prima dell'esecuzione degli intonaci e delle rifiniture, il proprietario dovrà darne comunicazione al Sindaco. L'Ufficio Tecnico Comunale provvederà ad accertare se i lavori eseguiti siano conformi al progetto approvato. Inoltre, unitamente al Funzionario Medico AUSL FG/1 constaterà, mediante redazione di verbale in triplice copia, la rispondenza della costruzione alle norme costruttive ed igieniche, con particolare riguardo agli impianti idrico, igienico-sanitario, meccanico, termico ed elettrico;
 - eventuali interruzioni di lavori, per qualsiasi causa, dovranno essere notificate al Sindaco entro le ventiquattr'ore;
 - le costruzioni, nuove o modificate, non possono essere occupate da persone e/o cose, fino a quando non sia stato rilasciato il certificato di abitabilità;
 - ultimati i lavori in tutte le loro rifiniture, il Direttore dei lavori dovrà presentare al Comune la dichiarazione di regolare ultimazione dei lavori in conformità del progetto approvato, controfirmato dal proprietario e da quest'ultimo ovvero dal titolare della Concessione Edilizia dovrà essere richiesta al Comune la visita di controllo da parte dell'Ufficio Tecnico e del Medico Funzionario Azienda USL FG/1, ai fini dell'ottenimento del certificato di abitabilità;
 - alla costruzione dovranno essere riservati appositi spazi per parcheggi nella misura di almeno un metro quadrato per ogni dieci metri cubi;
 - il permesso per erigere eventuali recinzioni dovrà essere richiesto al Sindaco con apposita domanda;
 - prima della posa in opera del solaio di copertura dello scantinato o, in mancanza di questo, appena la muratura esterna raggiunga l'altezza di metri uno rispetto alla quota del piano di campagna, dovrà essere richiesto apposito controllo da parte dell'Ufficio Tecnico circa la conformità della costruzione al progetto approvato;

- il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno, mentre quello di ultimazione, entro il quale l'opera potrà essere abitabile od agibile, non può eccedere i tre anni dalla data di rilascio della Concessione Edilizia;

=====
=====


PRESCRIZIONI SPECIALI

- CHE vengano rispettate le norme igienico-costruttive dettate dal R.E.C. e dalle Leggi vigenti in materia; vedansi le prescrizioni dell'AUSL FG/1;
- CHE siano osservate le prescrizioni della Legge 46/90 (sicurezza impianti);
- CHE vengano rispettate le prescrizioni di cui alla legge n. 373/96 (contenimento consumo energetico per usi termici);
- CHE venga posto in essere idoneo sistema per lo smaltimento delle acque reflue;
- CHE l'inizio dei lavori sia subordinato al deposito dei calcoli statici presso l'Ufficio del Genio Civile di Foggia ai sensi della legge 64/74 e L.R. 27/85;
- CHE eventuali nuove essenze siano di tipo autoctone;
- CHE sia rispettato quanto previsto dalla convenzione urbanistica in data 23.04.02,

=====
=====

Per le violazioni alle prescrizioni particolari, nonché a quelle speciali, salvo sanzioni o pene speciali che fossero stabilite da altre Leggi o Regolamenti, si provvederà con l'osservanza delle norme stabilite dalle Leggi vigenti in materia edilizia ed urbanistica e, in particolare, dall'art. 41 della Legge 17 agosto 1942 n. 1150, modificata ed integrata dalle Leggi 6 agosto 1967 n. 765, n. 10 del 28 gennaio 1977 e n. 47/85.

Vico del Gargano, 30 APR. 2002



IL DIRETTORE DELL'U.T.C.

- arch. Elio AIMOLA -

C:\TEDESCH\concessioni\conc ed HOTEL SOLE.doc



Regione Puglia



COMUNE DI VICO DEL GARGANO
PROVINCIA DI FOGGIA

Pubblicato sul sito Internet

8 GEN. 2004



Comunità Europea

Comune di Vico del Gargano

(Provincia di Foggia)

- Ufficio Tecnico Comunale -
- III SETTORE -

Largo Monastero, 6

e-mail utcvico@tiscali.it

tel. 0884_99.10.07

Protocollo n. 10986

Pratica n. 133

Vista la richiesta pervenuta in data 05.11.03 prot. n. 10986, presentata dalla ditta [redacted] ivi residente in [redacted] relativa alla realizzazione di un vano tecnologico interrato da costruirsi in San Menaio su suolo riportato in Catasto al Fgl. 3 particella n. 215, con destinazione urbanistica " D- Produttiva-Alberghiera ", al fine di ottenere il

PERMESSO DI COSTRUIRE

per l'esecuzione dei lavori sopra descritti;

Visto i grafici e relazioni di progetto a firma dell'arch. Francesco GIGLIO, allegati alla predetta istanza;

Visto che la direzione dei lavori è stata affidata all'arch. Francesco GIGLIO, debitamente firmata dal predetto per accettazione;

Visto il Regolamento Edilizio Comunale con annesso Programma di Fabbricazione, approvati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.5021 del 02/12/1975;

Visto il DPR 6 giugno 2001, n. 380, nel testo vigente;

Visto il nulla osta dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Foggia, rilasciato con determinazione dirigenziale n.608 dell'11.12.03 ;

Viste le norme ed i regolamenti vigenti in materia;

Vista le leggi regionali n.56 del 31/05/1980 e n.20 del 27/07/2001;

Visto il parere favorevole espresso in merito dal Comitato Tecnico Comunale in data 20.11.03, Verbale n.20;

Visto il Regolamento Comunale recante norme per il servizio di fognatura urbana, approvato con Delibera del C.C. n.44/2003

Visto l'art.16 del D.P.R. n.380/2001, nel testo vigente;

Vista l'autodichiarazione di cui al I Comma dell'art. 20 del D.P.R.380 circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie;

Rilascia il presente;

PERMESSO DI COSTRUIRE

a favore del [redacted] per l'esecuzione delle opere sopra descritte, meglio evidenziate nei grafici e relazione di progetto che, allegati al presente atto, ne formano parte integrante e inscindibile.

CONDIZIONI GENERALI

-)I diritti di terzi debbono essere fatti salvi, riservati e rispettati;
-)Il titolare del Permesso, il Direttore dei Lavori e l'Impresa esecutrice sono responsabili dell'inosservanza di norme e di regolamenti generali, nonché delle modalità di esecuzione di cui al presente Permesso;
-)La costruzione dovrà essere realizzata conformemente al progetto approvato, i cui grafici si restituiscono firmati e costituiscono parte integrante del presente Permesso di Costruire.
-) I grafici sono composti dai seguenti elaborati:
 - 1) Relazione tecnica;
 - 2) Elaborati grafici – planimetrie – piante-sezioni-prospetti;
 - 3) Dichiarazione del progettista;
 - 4) Relazione compatibilità PUTTP;
 - 5) documentazione fotografica;
-)Dovranno essere applicate tutte le norme sulla sicurezza del cantiere di cui al DLgs 14 agosto 1996, n. 494 e sulla sicurezza degli operai di cui al D.Lgs. 19 novembre 1994, n. 626;
-)Il cantiere di lavoro dovrà essere recintato nei modi di legge, per evitare l'intrusione di persone estranee sia durante l'esecuzione dei lavori che al di fuori del normale orario, da segnalare anche con appositi cartelli. Le recinzioni che si affacciano su strade ed aree pubbliche, dovranno avere le segnalazioni luminose previste dalle norme;
-)E' vietato il deposito di materiali sulle strade e piazze pubbliche.
-)L'Amministrazione resta estranea a qualsiasi lite che possa sorgere con terzi e con Enti in dipendenza del presente permesso e di eventuali danni nel corso ed a seguito dei lavori.
-)Le opere in cemento armato devono essere denunciate dal costruttore all'Ufficio del Genio Civile di Foggia, prima del loro inizio, ai sensi dell'art. 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.
-)Nel cantiere, dal giorno di inizio delle opere a quello di ultimazione dei lavori, devono essere conservati gli atti relativi al presente Permesso di Costruire, nonché l'attestazione del Genio Civile di Foggia dell'avvenuto deposito per le opere in cemento armato.
-)Prima dell'inizio dei lavori devono essere comunicate al Comune la data di effettivo inizio della costruzione, le generalità dell'imprenditore, ai fini delle responsabilità di cui all'art.29 del D.P.R. n.308/2001. Tale denuncia dovrà essere controfirmata dal Direttore dei lavori.
-)**Il presente permesso di costruire ha valore non superiore ad un anno.** Scaduto il termine sopra indicato cessa la validità e dovrà essere richiesta nuovo permesso di costruire.
-)Il presente deve essere esibito a richiesta dei funzionari e degli agenti facoltati per legge od incaricati da pubbliche Autorità.
-)L'Assuntore dei lavori, il Direttore dei lavori, l'Assistente di cantiere dovranno vigilare per la salvaguardia e l'incolumità dei lavoratori addetti alle opere e ne risponderanno a norma delle leggi e regolamenti che regolano la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
-)Qualora, prima dell'inizio dei lavori od in corso d'opera, si ravvisasse la convenienza o la necessità di varianti, prima di iniziarne l'esecuzione il titolare del permesso di costruire deve ottenere la specifica approvazione del progetto di variante e nel frattempo sospendere i lavori.
-)Nel cantiere edile deve esserè affissa, in vista al pubblico, una tabella decorosa, e sempre chiaramente leggibile, nella quale saranno indicati il nome e cognome del proprietario, del progettista, del direttore dei lavori, dell'impresa costruttrice, dell'assistente di cantiere.
-)E' fatto divieto di occupare, anche temporaneamente, il suolo pubblico senza l'autorizzazione del Sindaco, il quale può accordarla in seguito all'espletamento delle formalità richieste (domanda, indicazione del suolo da occupare, pagamento di apposito canone, deposito cauzionale per eventuali ripristini);
-)Eventuali interruzioni di lavori, per qualunque causa, dovranno essere notificate al Sindaco entro le 24 ore;
-)Nel caso di sopraelevazioni, ristrutturazioni edilizie ed in tutti i casi in cui la esecuzione dei lavori dovesse comportare la necessità di rimuovere o modificare, anche momentaneamente, i servizi pubblici esistenti (pubblica illuminazione, rete fognante, rete idrica, viabilità ecc.), le relative opere di ripristino dei medesimi saranno a totale carico del titolare del permesso di costruire;
-)L'allaccio del fabbricato alla rete della fognatura cittadina dovrà essere effettuato secondo le modalità prescritte dal Regolamento Comunale recante norme per il servizio di fognatura urbana, approvato con delibera del C.C. n.44/2003;
-)Le costruzioni nuove o modificate non possono essere occupate da persone o cose, fino a quando non sia stato rilasciato il certificato di agibilità.
-)Ultimati i lavori in tutte le loro rifiniture, il Direttore dei lavori dovrà presentare al Comune la dichiarazione di regolare ultimazione dei lavori in conformità del progetto approvato, controfirmato dal proprietario. Questi o il titolare del permesso di costruire, entro 15 (quindici) giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, a norma dell'art.25 del DPR n.380/2001, è tenuto a presentare allo Sportello Unico la domanda del rilascio del certificato di agibilità con le modalità previste dal predetto art.25;
-)Bisogna chiedere, con domanda a parte diretta al Sindaco, il permesso di erigere eventuali recinzioni.
-)I lavori non potranno essere iniziati prima di aver chiesto ed ottenuto il sopralluogo da parte dell'Ufficio Tecnico per la determinazione degli allineamenti e delle quote, nonché alla verifica da parte del D.L. di tutta la documentazione, autorizzazioni, nulla-osta, pareri, ecc. Il D.L. comunicherà la data dell'avvenuto inizio dei lavori, entro 5 giorni dalla stessa.
-)Prima della posa in opera del solaio di copertura dovrà essere richiesto apposito controllo da parte

dell'Ufficio Tecnico in merito alla conformità della costruzione al progetto approvato.

-) Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può essere superiore a tre anni dalla data di inizio dei lavori.

PRESCRIZIONI SPECIALI

- Che vengano rispettate le norme igienico - costruttive dettate dal R.E.C. e dalle leggi vigenti in materia;
- Che, prima dell'inizio dei lavori, venga effettuato il deposito dei calcoli statici presso l'Ufficio del Genio Civile di Foggia;
- Che vengano rispettati i dettami di cui alla Legge 373/96 e successive modifiche ed integrazioni (contenimento consumi energetici);
- Che venga osservato quanto prescritto dalla Legge n. 46/90 e successive modificazioni ed integrazioni (sicurezza impianti);
- Che siano rispettati i dettami di cui alla legge 494/96 e successive modificazioni ed integrazioni;

Per le violazioni alle prescrizioni particolari, nonché a quelle speciali, salvo sanzioni o pene speciali che fossero stabilite da altre Leggi o Regolamenti, si provvederà con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti in materia edilizia ed urbanistica ed in particolare dal D.P.R. n.380/2001.

Vico del Gargano, 8 GEN. 2004

Imp. Tecn. D'AMATO



Il Responsabile del III Settore
Dirigente Ufficio Tecnico Comunale
arch. Francesco delli Muti

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Francesco delli Muti".



COMUNE DI VICO DEL GARGANO
 PROVINCIA DI FOGGIA
 Regione Puglia



ACB



Comunità Europea

3/14
 Pubblicato in Albo Pretorio

Comune di Vico del Gargano

(Provincia di Foggia)

dal 24.6.04 al 08.7.04



Largo Monastero, 6

francesco

- Ufficio Tecnico Comunale -
 - III SETTORE -

e-mail utcvico@tiscali.it

tel. 0884_99.10.07

Protocollo n. 778

Pratican. 12

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta pervenuta in data 28.01.04 prot. n. 778 presentata dalla ditta

[REDACTED]

variante al vano tecnologico interrato in San Menaio su suolo riportato in Catasto al Fgl. 3 particella n. 215, con destinazione urbanistica " D- Produttiva-Alberghiera ", al fine di ottenere il

PERMESSO DI COSTRUIRE

per l'esecuzione dei lavori sopra descritti;

Visto i grafici e relazioni di progetto a firma dell'arch. Francesco GIGLIO, allegati alla predetta istanza;

Visto che la direzione dei lavori è stata affidata all'arch. Francesco GIGLIO, debitamente firmata dal predetto per accettazione;

Visto il Regolamento Edilizio Comunale con annesso Programma di Fabbricazione, approvati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.5021 del 02/12/1975;

Visto il DPR 6 giugno 2001, n. 380, nel testo vigente;

Viste le norme ed i regolamenti vigenti in materia;

Vista le leggi regionali n.56 del 31/05/1980 e n.20 del 27/07/2001;

Visto il parere favorevole espresso in merito dal Comitato Tecnico Comunale in data 19.02.04 verbale n. 4;

Vista la nota a firma dell'arch. Francesco Giglio in data 04.03.04, acquisita al protocollo generale col n.2131;

Visto il nulla osta dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Foggia, rilasciato con determinazione dirigenziale n.608 dell'11.12.03 ;

Visto il Regolamento Comunale recante norme per il servizio di fognatura urbana, approvato con Delibera del C.C. n.44/2003

Visto l'art.16 del D.P.R. n.380/2001, nel testo vigente;

Vista l'autodichiarazione di cui al I Comma dell'art. 20 del D.P.R.380 circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie;

Rilascia il presente;

PERMESSO DI COSTRUIRE

a favore del [REDACTED] per l'esecuzione delle opere sopra descritte, meglio evidenziate nei grafici e relazione di progetto che, allegati al presente atto, ne formano parte integrante e inscindibile.

CONDIZIONI GENERALI

-)I diritti di terzi debbono essere fatti salvi, riservati e rispettati;
-)Il titolare del Permesso, il Direttore dei Lavori e l'Impresa esecutrice sono responsabili dell'inosservanza di norme e di regolamenti generali, nonché delle modalità di esecuzione di cui al presente Permesso;
-)La costruzione dovrà essere realizzata conformemente al progetto approvato, i cui grafici si restituiscono firmati e costituiscono parte integrante del presente Permesso di Costruire.
-) I grafici sono composti dai seguenti elaborati:
 - 1) Relazione tecnica e documentazione fotografica;
 - 2) Elaborati grafici – planimetrie -piante-sezioni progetto approvato-progetto di variante;
 - 3) Dichiarazione del progettista;
-)Dovranno essere applicate tutte le norme sulla sicurezza del cantiere di cui al DLgs 14 agosto 1996, n. 494 e sulla sicurezza degli operai di cui al D.Lgs. 19 novembre 1994, n. 626;
-)Il cantiere di lavoro dovrà essere recintato nei modi di legge, per evitare l'intrusione di persone estranee sia durante l'esecuzione dei lavori che al di fuori del normale orario, da segnalare anche con appositi cartelli. Le recinzioni che si affacciano su strade ed aree pubbliche, dovranno avere le segnalazioni luminose previste dalle norme;
-)E' vietato il deposito di materiali sulle strade e piazze pubbliche.
-)L'Amministrazione resta estranea a qualsiasi lite che possa sorgere con terzi e con Enti in dipendenza del presente permesso e di eventuali danni nel corso ed a seguito dei lavori.
-)Le opere in cemento armato devono essere denunciate dal costruttore all'Ufficio del Genio Civile di Foggia, prima del loro inizio, ai sensi dell'art. 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.
-)Nel cantiere, dal giorno di inizio delle opere a quello di ultimazione dei lavori, devono essere conservati gli atti relativi al presente Permesso di Costruire, nonché l'attestazione del Genio Civile di Foggia dell'avvenuto deposito per le opere in cemento armato.
-)Prima dell'inizio dei lavori devono essere comunicate al Comune la data di effettivo inizio della costruzione, le generalità dell'imprenditore, ai fini delle responsabilità di cui all'art.29 del D.P.R. n.308/2001. Tale denuncia dovrà essere controfirmata dal Direttore dei lavori.
-)**Il presente permesso di costruire ha valore non superiore ad un anno.** Scaduto il termine sopra indicato cessa la validità e dovrà essere richiesta nuovo permesso di costruire.
-)Il presente deve essere esibito a richiesta dei funzionari e degli agenti facultati per legge od incaricati da pubbliche Autorità.
-)L'Assuntore dei lavori, il Direttore dei lavori, l'Assistente di cantiere dovranno vigilare per la salvaguardia e l'incolumità dei lavoratori addetti alle opere e ne risponderanno a norma delle leggi e regolamenti che regolano la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
-)Qualora, prima dell'inizio dei lavori od in corso d'opera, si ravvisasse la convenienza o la necessità di varianti, prima di iniziarne l'esecuzione il titolare del permesso di costruire deve ottenere la specifica approvazione del progetto di variante e nel frattempo sospendere i lavori.
-)Nel cantiere edile deve essere affissa, in vista al pubblico, una tabella decorosa, e sempre chiaramente leggibile, nella quale saranno indicati il nome e cognome del proprietario, del progettista, del direttore dei lavori, dell'impresa costruttrice, dell'assistente di cantiere.
-)E' fatto divieto di occupare, anche temporaneamente, il suolo pubblico senza l'autorizzazione del Sindaco, il quale può accordarla in seguito all'espletamento delle formalità richieste (domanda, indicazione del suolo da occupare, pagamento di apposito canone, deposito cauzionale per eventuali ripristini);
-)Eventuali interruzioni di lavori, per qualunque causa, dovranno essere notificate al Sindaco entro le 24 ore;
-)Nel caso di sopraelevazioni, ristrutturazioni edilizie ed in tutti i casi in cui la esecuzione dei lavori dovesse comportare la necessità di rimuovere o modificare, anche momentaneamente, i servizi pubblici esistenti (pubblica illuminazione, rete fognante, rete idrica, viabilità ecc.), le relative opere di ripristino dei medesimi saranno a totale carico del titolare del permesso di costruire;
-)L'allaccio del fabbricato alla rete della fognatura cittadina dovrà essere effettuato secondo le modalità prescritte dal Regolamento Comunale recante norme per il servizio di fognatura urbana, approvato con delibera del C.C. n.44/2003;
-)Le costruzioni nuove o modificate non possono essere occupate da persone o cose, fino a quando non sia stato rilasciato il certificato di agibilità.
-)Ultimati i lavori in tutte le loro rifiniture, il Direttore dei lavori dovrà presentare al Comune la dichiarazione di regolare ultimazione dei lavori in conformità del progetto approvato, controfirmato dal proprietario. Questi o il titolare del permesso di costruire, entro 15 (quindici) giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, a norma dell'art.25 del DPR n.380/2001, è tenuto a presentare allo Sportello Unico la domanda del rilascio del certificato di agibilità con le modalità previste dal predetto art.25;
-)Bisogna chiedere, con domanda a parte diretta al Sindaco, il permesso di erigere eventuali recinzioni.
-)I lavori non potranno essere iniziati prima di aver chiesto ed ottenuto il sopralluogo da parte dell'Ufficio Tecnico per la determinazione degli allineamenti e delle quote, nonché alla verifica da parte del D.L. di tutta la documentazione, autorizzazioni, nulla-osta, pareri, ecc. Il D.L. comunicherà la data dell'avvenuto inizio dei lavori, entro 5 giorni dalla stessa.
-)Prima della posa in opera del solaio di copertura dovrà essere richiesto apposito controllo da parte dell'Ufficio Tecnico in merito alla conformità della costruzione al progetto approvato.

-) Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può essere superiore a tre anni dalla data di inizio dei lavori.

PRESCRIZIONI SPECIALI

- Che vengano rispettate le norme igienico - costruttive dettate dal R.E.C. e dalle leggi vigenti in materia;
- Che, prima dell'inizio dei lavori, venga effettuato il deposito dei calcoli statici presso l'Ufficio del Genio Civile di Foggia;
- Che vengano rispettati i dettami di cui alla Legge 373/96 e successive modifiche ed integrazioni (contenimento consumi energetici);
- Che venga osservato quanto prescritto dalla Legge n. 46/90 e successive modificazioni ed integrazioni (sicurezza impianti);
- Che siano rispettati i dettami di cui alla legge 494/96 e successive modificazioni ed integrazioni;

Per le violazioni alle prescrizioni particolari, nonché a quelle speciali, salvo sanzioni o pene speciali che fossero stabilite da altre Leggi o Regolamenti, si provvederà con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti in materia edilizia ed urbanistica ed in particolare dal D.P.R. n.380/2001.

Vico del Gargano, 22 GIU. 2004

Imp.Tecn. D'AMATO



Il Responsabile del III Settore
Dirigente Ufficio Tecnico Comunale
arch. Francesco delli Masi

Pubblicato all'Albo Pretorio

dal 11.11.2000 al 28.11.2000



P. Sasso



COMUNE DI VICO DEL GARGANO

Provincia di Foggia

CONCESSIONE EDILIZIA

Prot. 1640/98

Pratica n. 20

IL DIRETTORE DELL'U.T.C.

VISTA la domanda a firma del sig. [REDACTED]

Comune alla via Lungomare - Valazzo, n. 2, pervenuta al Comune di Vico del Gargano il 19 febbraio 1998 e registrate al prot. n. 1640, intesa ad ottenere il rilascio della concessione edilizia progetto di ristrutturazione con ampliamento del fabbricato servizi, in San Menaio Frazione di Vico del Gargano, via Lungomare, riportato in Catasto al Fgl.n.03, particella n. 215;

VISTI i disegni a firma dell'ing. Pasquale Dal Sasso allegati alla predetta istanza;

VISTO che la direzione dei lavori viene affidati all'ing. Pasquale Dal Sasso che accetta;

VISTO il Regolamento Edilizio Comunale con annesso Programma di Fabbricazione, approvati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 5021 del 2 dicembre 1975;

VISTA la legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, modificata ed integrata con la legge 6 agosto 1967, n. 765;

VISTA la legge n. 10 del 28 gennaio 1977, nonché la legge 47/85;

VISTE le leggi regionale n. 56 del 31.5.1980 e n. 3/98;

SENTITO il parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale nelle sedute del 6 aprile 1998 verbale n.6 e del 12 gennaio 1999 verbale n. 1;

Visto il parere favorevole della Soprintendenza ai Beni A.A.A.S. prot. n. 2477 del 25.02.1999, acquisito al protocollo generale del Comune di Vico del Gargano in data 04.03.1999 prot.n. 1791;

VISTO il parere favorevole espresso dal Medico Funzionario A.U.S.L.FG/1, con nota n. 101 del 31 ottobre 2000;

VISTO il nulla - osta forestale rilasciato in data 10.06.1999 - Determinazione Dirigenziale n. 122 del 03.06.1999 - prot. n. 5169 dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Foggia;

VISTA la delibera di C.C. n.90 del 5.3.1980 che determina la spesa relativa agli oneri di urbanizzazione primarie e secondarie e del costo di costruzione ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge 28.1.1977, n.10, e leggi regionali n.6- 66/79;

VISTO che il richiedente ha versato al Comune la somma di £. 8.522.049 relativa alla spesa per le opere di urbanizzazione primarie e secondarie, e la somma di £. 6.462.578 relativa al costo di costruzione dovute ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge 10/77 e LL.RR. n° 6 e 66/79;

VISTO l'art.6 della legge n. 10 del 28.1.1977 e LL.RR. n.6 e 66/79;

C O N C E D E

la presente concessione a favore

per la costruzione meglio precisata nella premessa;

con le seguenti condizioni:

- La costruzione deve avvenire in conformità al progetto approvato i cui grafici si restituiscono firmati e che costituiscono parte integrante della presente concessione.
- Sono salvi, riservati e rispettati i diritti di terzi.
- E' vietato il deposito di materiali sulle strade e piazze pubbliche.
- Il cantiere della costruzione deve restare chiuso ai lati, specialmente verso le strade e piazze comunali.
- E' fatto obbligo di apporsi, se necessaria, idonea segnaletica stradale a salvaguardia della pubblica incolumità.
- L'Amministrazione resta estranea a qualsiasi lite che possa sorgere con terzi e con Enti in dipendenza della presente licenza e di eventuali danni nel corso ed a seguito dei lavori.
- Le opere in cemento armato devono essere denunciate dal costruttore all'Ufficio del Genio Civile di Foggia, prima del loro inizio, ai sensi dell'art. 4 della legge 5 novembre 1971 n. 1086.
- Nel cantiere, dal giorno di inizio delle opere a quello di ultimazione dei lavori, devono essere conservati gli atti relativi alla presente concessione edilizia, nonché l'attestazione del Genio Civile di Foggia dell'avvenuto deposito per le opere in cemento armato.
- Prima dell'inizio dei lavori devono essere comunicate al Comune la data di effettivo inizio della costruzione, le generalità dell'imprenditore, ai fini delle responsabilità di cui all'art. 10 della legge 6 agosto 1967 n. 765. Tale denuncia dovrà essere controfirmata dal Direttore dei lavori.
- La presente concessione ha valore non superiore ad un anno. Scaduto il termine sopra indicato cessa la validità della concessione e dovrà essere richiesta nuova autorizzazione.
- La presente deve essere esibita a richiesta dei funzionari e degli agenti facultati per legge od incaricati da pubbliche Autorità.
- L'Assuntore dei lavori, il Direttore dei lavori, l'Assistente di cantiere dovranno vigilare per la salvaguardia e l'incolumità dei lavoratori addetti alle opere e ne

risponderanno a norma delle leggi e regolamenti che regolano la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

- Qualora, prima dell'inizio dei lavori od in corso d'opera, si ravvisasse la convenienza o la necessità di varianti, prima di iniziarne l'esecuzione il titolare della concessione deve ottenere la specifica approvazione del progetto di variante e nel frattempo sospendere i lavori.

- Nel cantiere edile deve essere affissa, in vista al pubblico, una tabella decorosa, e sempre chiaramente leggibile, nella quale saranno indicati il nome e cognome del proprietario, del progettista, del direttore dei lavori, dell'impresa costruttrice, dell'assistente di cantiere.

- E' fatto divieto di occupare, anche temporaneamente, il suolo pubblico senza l'autorizzazione del Sindaco, il quale può accordarla in seguito all'espletamento delle formalità richieste (domanda, indicazione del suolo da occupare, pagamento di apposito canone, deposito cauzionale per eventuali ripristini).

- Ultimato il rustico e la copertura dell'edificio e comunque prima dell'esecuzione degli intonaci e delle rifiniture, il proprietario ne dovrà dare comunicazione al sindaco. L'Ufficio Tecnico comunale provvederà ad accertare se i lavori eseguiti siano conformi al progetto approvato. Inoltre unitamente all'Ufficio Sanitario, constaterà, mediante

verbale in triplice copia, la rispondenza della costruzione alle norme costruttive ed igieniche, con particolare riguardo agli impianti: idrico, igienico-sanitario, meccanico, termico ed elettrico.

- Eventuali interruzioni di lavori, per qualche causa, dovranno essere notificate al Sindaco entro le 24 ore.

- Le costruzioni nuove o modificate non possono essere occupate da persone o cose, fino a quando non sia stato rilasciato il certificato di abitabilità.

- Ultimati i lavori in tutte le loro rifiniture, il Direttore dei lavori dovrà presentare al Comune la dichiarazione di regolare ultimazione dei lavori in conformità del progetto approvato, controfirmato dal proprietario, questi o il titolare della concessione edilizia dovrà richiedere al Comune la visita di controllo dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficiale Sanitario, per il suddetto certificato di abitabilità.

- Alla costruzione dovranno essere riservati appositi spazi per parcheggi nella misura di almeno un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione.

- Bisogna chiedere, con domanda a parte diretta al Sindaco, il permesso di erigere eventuali recinzioni.

- Bisogna chiedere, con domanda a parte al Comune, l'allacciamento della fogna interna del fabbricato alla fogna pubblica.

- Prima della posa in opera del solaio di copertura dello scantinato o, in mancanza di questo, appena la muratura esterna raggiunga l'altezza di metri uno rispetto alla quota del piano di campagna, dovrà essere richiesto apposito controllo da parte dell'Ufficio Tecnico in merito alla conformità della costruzione al progetto approvato.

- La superficie catastale dichiarata ed accertata dovrà essere asservita con atto pubblico alla costruzione e trascritta alla Conservatoria dei RR.II. di Lucera, prima del rilascio della concessione edilizia.

- Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno; il termine di

ultimazione, entro il quale l'opera deve essere abitabile od agibile, non può essere superiore a tre anni dalla data di rilascio.

===

PRESCRIZIONI SPECIALI

- Con l'esclusione di quanto segnato in rosso sui grafici, in quanto il corpo aggiunto va ad interessare un nuovo volume;
- Che sia osservato quanto dettato dal Medico Funzionario A.U.S.L. Foggia/1 che di seguito si trascrivono;
- vengano rispettate le norme igienico - costruttive dettate dal R.E.C. e dalle leggi vigenti in materia;
- che venga realizzato quanto descritto nella relazione sulle caratteristiche igienico-sanitarie ed in quella sullo smaltimento acque reflue;
- i bagni devono avere le pareti rivestite fino a due metri di altezza di materiali lavabili e impermeabili, preferibilmente di mattonelle smaltate, maiolicate con gli angoli fra le pareti, e fra queste e i pavimenti arrotondati;
- Che sia osservate le prescrizioni previsti nel nulla-osta Forestale;
- Che siano osservate tutte le prescrizioni della Legge 46/90 (sicurezza impianti);
- Che siano osservate le prescrizioni della L. 373/76 (contenimento consumo energetico per usi termici negli edifici);
- Che siano osservate tutte le prescrizioni della L. 13/89 e successive modificazioni ed integrazioni (superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche);
- Che l'inizio dei lavori è subordinato al deposito dei calcoli statici presso l'Ufficio del Genio Civile di Foggia ai sensi della legge 64/74 e L.R. n.27/85. -

====

Per le violazioni alle prescrizioni particolari, nonché a quelle speciali, salvo sanzioni o pene speciali che fossero stabilite da altre Leggi o Regolamenti, si provvederà con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti in materia edilizia ed urbanistica ed in particolare dall'art. 41 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 modificata ed integrata dalla legge 6 agosto 1967 n. 765, dalla legge n. 10 del 28 gennaio 1977 e Legge 47/85.

Vico del Gargano, 14 NOV. 2000



IL DIRETTORE DELL'U.T.C.
- arch. Elio AIMOLA -